



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente - Relatore
Dott. Enzo VINCENTI	Componente

DECISIONE

ritenuto che:

L'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Circoscrizione Lazio 1 e l'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Circoscrizione Lazio 2, con provvedimenti del 30 gennaio 2018, non hanno ammesso le liste dei candidati per l'elezione della Camera dei deputati del "Partito Repubblicano ALA".

In particolare, quanto ai Collegi plurinominali nn. 1, 2 e 3 e ai Collegi uninominali compresi nei predetti Collegi plurinominali della Circoscrizione Lazio 1, l'Ufficio ha accertato che:

- per il Collegio plurinominale n. 1, non risulta depositata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di Maria Gabrielle Ferrari, nata il 26.8.1945, Franco Luigi Marra, nato il 26.8.1967, non è inserito tra i candidati della lista e non sono stati indicati candidati supplenti;
- per il Collegio plurinominale n. 2, non risulta depositata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di Maria Gabrielle Ferrari, nata il 26.8.1945, essendo in atti accettazione riferita alla diversa Circoscrizione elettorale Lazio 2, Collegio plurinominale 2, Collegio uninominale 4; non risultano depositate le dichiarazioni di accettazione da parte dei candidati supplenti Ines Miraglia, nata il 17.8.1960, e Tramonti Ida, nata il 12.3.1966; la dichiarazione di accettazione da parte del supplente Carlo Pasqualini, nato l'8.7.1935, si riferisce al diverso Collegio plurinominale 1;
- per il Collegio plurinominale n. 3, non risultano depositate le dichiarazioni di accettazione delle candidature da parte di Roberto Alicandri, nato il 19.11.1977, e di Paola Felicetti, nata il 16.1.1962, mentre quella di Maurizio Sacco, nato il 6.4.1965, si riferisce alla diversa Circoscrizione elettorale Lazio 2, Collegio plurinominale n. 1, e non risultano depositate le dichiarazioni di accettazione delle candidature da parte dei supplenti Ines Miraglia, nata il 17.8.1960, Ida Tramonti, nata il 12.3.1966, e Marco Chiepolo, nato il 31.1.1965; la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del supplente Gianluca Romoli, nato l'11.11.1981, non specifica né il Collegio né la Circoscrizione di riferimento;
- per il Collegio uninominale, risultano indicati solo quattro nominativi invece di cinque e solo la candidata Fabiana Spinosa ha formulato dichiarazione conforme di accettazione; Alessandro Paribelli, nato il 14.8.1956, ha formulato

M
/

l
m

dichiarazione di accettazione priva dell'indicazione del Collegio uninominale e del plurinominale e della Circoscrizione di riferimento, mentre Iole Graniti, nata il 13.10.1967, e Paola Felicetti, nata il 16.1.1962, non hanno presentato dichiarazione di accettazione.

In relazione alla Circoscrizione Lazio 2, l'Ufficio ha a sua volta accertato che:

- per il Collegio plurinominale n. 1, nelle dichiarazioni di presentazione delle liste mancano le dichiarazioni di apparentamento con altre formazioni politiche e i candidati non coincidono con quelli per i quali vi è stata designazione nelle liste riunite in coalizione; manca la documentazione relativa a Maurizio Sacco e Paola Massaro, candidati nella lista plurinominale; non è possibile la riduzione della lista plurinominale, difettando la documentazione relativa ai tre candidati nei collegi uninominali inseriti nel collegio plurinominale n. 1;
- per il Collegio plurinominale n. 2, mancano la documentazione di accettazione, il certificato elettorale e l'autodichiarazione sulle cause di incandidabilità relativa a Gianluca Romoli, mentre per la supplente Ida Tramonti manca l'autodichiarazione di esclusione di cause di incandidabilità; per la supplente Ines Miraglia manca l'autentica della sottoscrizione; per i Collegi uninominali, risulta depositata valida documentazione unicamente per i candidati Roberto Alicandri e Saverina Mesiti.

Pasquale Mastrillo, quale delegato alla presentazione della lista "Partito Repubblicano Italiano ALA", ha proposto ricorsi avverso le predette deliberazioni, chiedendo a questo Ufficio centrale nazionale di volere concedere "termine perentorio per l'integrazione della

documentazione e di quant'altro mancante come da rispettive dichiarazioni di inammissibilità".

L'Ufficio centrale circoscrizionale ha trasmesso i ricorsi con le proprie deduzioni.

I ricorsi sono stati riuniti.

Considerato che:

Occorre premettere che il ricorrente non contesta la sussistenza delle carenze riscontrate dall'Ufficio centrale circoscrizionale, carenze che hanno indotto lo stesso Ufficio a ritenere non valide le liste, contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito dal comma 3 dell'art. 18-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957 e quindi mancanti (non essendo consentito lo scorrimento dei candidati per mancanza di supplenti) del requisito di minima rappresentatività desumibile dalla disciplina positiva di riferimento.

Il ricorrente rileva piuttosto che "tutte le circostanze fattuali relative alle mancate dichiarazioni di accettazione delle candidature ..., nonché alla ulteriore mancata documentazione" "sono frutto di meri errori materiali dovuti alla intuibile concitazione dei momenti precedenti alla presentazione delle liste, conseguenti in particolare al nuovissimo testo della legge elettorale".

Il ricorrente invoca pertanto la propria "facoltà di integrazione documentale" (peraltro già riconosciuta, in ordine alla lista al Senato del medesimo partito, dall'Ufficio elettorale regionale del Lazio), sottolineando che la "reale sostanziale validità ed efficacia delle liste come presentate nei rispettivi Collegi plurinominali ed uninominali"

“non può essere legittimamente obnubilata da meri e patenti errori materiali”.

Di qui, appunto, la richiesta di concessione di un termine di integrazione della documentazione mancante, “peraltro di già in possesso del ricorrente”.

Questo Ufficio centrale nazionale ritiene la richiesta di concessione di termine non meritevole di accoglimento.

Occorre osservare che il d.P.R. n. 361 del 1957 delinea un procedimento scandito, anche nei suoi profili temporali, dinanzi all'Ufficio centrale circoscrizionale, chiamato, ai sensi dell'art. 22, non solo a dichiarare non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-*bis* e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma, ma anche a contestare vizi formali o lacune materiali, emendabili, attraverso l'apertura e l'avvio di una fase di interlocuzione, con la presentazione di nuovi documenti o di correzioni, appunto formali.

Il procedimento dinanzi all'Ufficio centrale nazionale, nella configurazione che risulta dall'art. 23 del citato d.P.R., non conosce una analoga fase di interlocuzione rivolta all'integrazione documentale: l'Ufficio è chiamato a decidere nelle 48 ore successive alla presentazione del ricorso nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, con un provvedimento di conferma dell'eliminazione della lista o di candidati o con un provvedimento che, in accoglimento del reclamo, ammette la lista o i candidati. Non è previsto un terzo tipo di provvedimento, meramente interlocutorio, di concessione di un ulteriore termine per la sanatoria di vizi formali, lacune o errori materiali occorsi nella fase di presentazione delle liste.

Certamente, l'accoglimento del ricorso, con la conseguente ammissione della lista rikusata in sede circoscrizionale, ben può dipendere dalla sopravvenuta presentazione di un documento prima mancante o dalla intervenuta sanatoria di un vizio formale inizialmente riscontrato.

Ma l'integrazione documentale e la sanatoria di vizi formali, ove sia mancata la fase della contestazione delle carenze riscontrate dinanzi all'Ufficio circoscrizionale, devono avvenire, già, con la presentazione del ricorso a questo Ufficio centrale, senza che vi sia spazio per un ricorso che affidi la sostanza della doglianza articolata ad una richiesta di termine per l'integrazione e per l'*emendatio*.

Infatti, la delibera di invalidità della lista motivata sul rilievo del difetto di un numero minimo di candidati discendente dalla mancanza, da parte del o dei candidati, della prescritta dichiarazione di accettazione, contiene in sé una contestazione: il che consente al delegato di lista di utilizzare il ricorso all'Ufficio centrale per depositare, unitamente ad esso, la documentazione mancante (nella specie: le prescritte dichiarazioni di accettazione), colmando così le lacune riscontrate.

D'altra parte, che il ricorso all'Ufficio centrale nazionale costituisca l'occasione, ultima, per rettificare gli errori emendabili attraverso l'integrazione documentale, e non vi sia spazio per la, non prevista, apertura di una successiva fase di concessione di un termine *ad integrandum* dinanzi allo stesso Ufficio, risulta confermato da una ulteriore considerazione di sistema.

Questa si ricollega al fatto che, nel disegno normativo, la presentazione del ricorso diretto all'Ufficio centrale avviene presso la cancelleria dell'Ufficio circoscrizionale, il quale è quindi messo in grado, valutata la nuova documentazione allegata al ricorso, non solo di esprimere le proprie deduzioni, ma anche di provvedere in via di autotutela. Una siffatta possibilità di autocorrezione da parte dello stesso Ufficio circoscrizionale non sarebbe data ove il ricorso si limitasse, come nella specie, alla richiesta di concessione di un termine per sanare gli errori.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi.

Roma, lì 2 febbraio 2018

I componenti

B. Viti
Luigi Casarolo
Alberto Giamatti
[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Depositato in Segreteria

oggi, 02 FEB 2018 ore 18,15

